



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, ARMATO, ASTORE, BASTICO, BELISARIO, BIONDELLI, BLAZINA, BUBBICO, BUGNANO, CABRAS, CARLINO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIAROMONTE, COSENTINO, D’AMBROSIO, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, Leopoldo DI GIROLAMO, DI NARDO, D’UBALDO, FIORONI, FISTAROL, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLO, GUSTAVINO, ICHINO, INCOSTANTE, LANNUTTI, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARINI, Mauro Maria MARINO, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MILANA, MOLINARI, MORANDO, MORRI, NEGRI, NEROZZI, PARDI, PEGORER, PETERLINI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PINZGER, PROCACCI, RANUCCI, Nicola ROSSI, RUSSO, RUTELLI, SANGALLI, SANNA, SCANU, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, THALER AUSSERHOFER, TOMASELLI, TONINI, TREU, VITA, VITALI, CHITI, FERRANTE, LUSI, LI GOTTI, RAMPONI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009

Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il comitato promotore dei *referendum* ci ha sfidato oggi ad approvare una riforma elettorale prima della consultazione prevista il 21 giugno. È una sfida che abbiamo il dovere di raccogliere, poiché ognuno è chiamato da subito ad assumersi le sue responsabilità. *In primis* i membri del Parlamento.

Sappiamo che nessun sistema elettorale è perfetto, ma volendo oggi trovare una soluzione equilibrata che risponda alle richieste dei cittadini che hanno firmato per il *referendum*, con particolare riferimento alla necessità di tornare ad una chiara scelta dei propri rappresentanti, la prima opzione possibile è quella del ripristino puro e semplice del co-

siddetto «Mattarellum» per almeno tre importanti ragioni.

Primo: perché, sia pure con alcune scelte opinabili, esso derivava da un verdetto che i cittadini elettori hanno espresso con il *referendum* del 18 aprile 1993.

Secondo: perché era comunque il frutto di un'ampia convergenza parlamentare.

Terzo: perché non esiste oggi obiettivamente un'intesa più ampia su un sistema del tutto nuovo, mentre esso ha il vantaggio di essere già ben conosciuto dai cittadini e dalle forze politiche e, pur prestandosi a critiche, esse sono sempre state minori di quelle rivolte all'attuale sistema.

Per questo motivo, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

